

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**

(MARIOTTI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(BOSCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 1966

Miglioramento delle prestazioni in favore dei tubercolotici assistiti dai Consorzi provinciali antitubercolari

L'articolo 32 della Costituzione dichiara la salute un fondamentale diritto dell'individuo e garantisce cure gratuite agli indigenti; l'articolo 38 di essa assicura ai cittadini inabili al lavoro, sprovvisti di mezzi necessari per vivere, il mantenimento e l'assistenza sociale.

I tubercolotici assistiti dai consorzi provinciali antitubercolari, nella condizione di inabilità conseguente alla malattia, che talora impedisce per lunghissimi periodi l'attività lavorativa, ricadono nell'ambito dei due citati articoli.

Per quanto poi attiene alla misura del mantenimento e dell'assistenza sociale, se ha

valore indicativo quella che l'Istituto nazionale per la previdenza sociale applica ai propri assicurati nella medesima misura dovrebbe concretarsi in favore degli assistiti dai consorzi poichè, come recita l'articolo 3 della Costituzione, che attribuisce alla Repubblica il compito di « rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini », ai meno provvisti — nella specie ai tubercolotici che non sono assistiti da forme di previdenza — dovrebbe quanto meno essere concesso ciò che viene normalmente erogato ai tubercolotici assistiti in regime assicurativo.

Il presente disegno di legge non prescinde dalle linee programmatiche segnate dai citati articoli della Costituzione e tende ad avvicinare le prestazioni in favore dei tubercolotici delle due categorie, anche in vista dell'interesse che riveste per la collettività, con il miglioramento delle prestazioni, il più rapido e sicuro recupero dei malati all'attività produttiva.

Il provvedimento, in verità, prende consistenza di proposta con notevole ritardo rispetto al tempo dal quale le mutate condizioni economiche del Paese hanno reso più difficile la vita a chi è senza mezzi di fortuna e da quando con manifestazioni di proteste, anche fragorose, gli assistiti presso gli istituti di cura hanno reclamato la parificazione delle prestazioni di assistenza a quelle dei malati assistiti dall'INPS.

E bisogna aggiungere che il contenuto della proposta ha misura limitata ed esigua rispetto al bisogno di molti nuclei familiari sprovvisti dei mezzi occorrenti alle necessità della vita, per l'impedimento al lavoro dei congiunti capi famiglia o componenti adulti.

Ma il ritardo e la misura sono conseguenti alle sollecitazioni cui nell'ultimo periodo è stato sottoposto il bilancio dello Stato per una serie di provvedimenti di apertura sociale che non ha riscontro nel passato e che sono avvio sicuro al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza sociale a cui mira l'ordinamento democratico del Paese.

Il Governo ha fatto ogni sforzo per reperire i mezzi di copertura ed ha accantonato tra i fondi speciali del Ministero del tesoro tre miliardi a favore della categoria dei tubercolotici assistiti dai consorzi provinciali antitubercolari.

Il fondo è sufficiente per assicurare a tutti i capi famiglia ricoverati, ai non capi famiglia ed ai congiunti a carico un assegno che pure nella limitatezza è significativo e che permette alla categoria di trarre un effettivo miglioramento rispetto all'attuale situazione.

Ferme rimanendo le disposizioni in vigore riguardanti i ricoveri e la misura dei sussidi post-sanatoriali, l'assegno personale rappresenta un ragguardevole cammino

nella via della parificazione postulata dalla equità e dal bisogno degli assistiti.

Attualmente gli infermi assistiti dai consorzi provinciali antitubercolari e dallo Stato fruiscono di un sussidio post-sanatoriale per il periodo di un anno, se il ricovero ha avuto durata superiore a sei mesi e di nove mesi se il ricovero ha avuto durata inferiore a sei mesi. Tale sussidio è erogato nella misura di lire 500 giornaliera per i capi famiglia e, per i non capi famiglia, nella misura di lire 300 nei primi sei mesi e di lire 200 per i mesi successivi.

Lo stanziamento relativo a tali prestazioni nello stato di previsione delle spese del Ministero della sanità figura nell'importo di due miliardi e 400 milioni.

Tenuto presente che in base ai più recenti dati disponibili il numero delle giornate di degenza consumate dagli infermi assistiti dai consorzi provinciali antitubercolari e dallo Stato è di poco inferiore a sei milioni, con tendenza a leggera riduzione, che i capi famiglia e i non capi famiglia sono in numero che si equivale e che per ogni capo famiglia è da iscriversi una media di 2,5 familiari a carico, l'importo di lire tre miliardi è sufficiente ad assicurare agli affetti da tubercolosi durante il ricovero in luogo di cura un assegno giornaliero di lire 250 per ciascun assistito, nel periodo di ricovero, una maggiorazione giornaliera ai capi famiglia di lire 180 per ciascun figlio, fratello o sorella a carico, di lire 150, per il coniuge e lire 90 per ciascun genitore; oltre un assegno di lire 10.000 per le feste natalizie ai tubercolotici che si trovano ricoverati in luogo di cura nel corso del mese di dicembre.

Sulla base dei suddetti presupposti è articolato il presente disegno di legge che all'articolo 1 attribuisce ai tubercolotici non assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, oltre le prestazioni sanitarie ed economiche previste dalle disposizioni di legge vigenti, quelle previste nel presente provvedimento; all'articolo 2 determina la misura dell'assegno giornaliero ai tubercolotici ricoverati, la misura della maggiorazione per i familiari a carico e le persone e i modi di corresponsione di tali assegni;

all'articolo 3 determina i soggetti considerati familiari del capo famiglia; all'articolo 4 detta disposizioni di ordine amministrativo per il riscontro delle situazioni dei malati ricoverati e dei malati dimessi; agli articoli 5, 6 e 7 svolge norme per il controllo della spesa, stabilisce l'obbligo per i tesoriери comunali, del servizio di cassa re-

lativo all'assistenza sociale dei tubercolotici e detta le modalità per il pagamento degli assegni, all'articolo 8 fissa un limite di incompatibilità reddituale per coloro che posseggono redditi imponibili superiori a lire 960.000 e, infine, nell'articolo 9 è determinata la copertura dell'onere finanziario derivante dal provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli affetti da tubercolosi non assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, oltre alle prestazioni sanitarie ed economiche previste dalle disposizioni di legge in vigore, hanno diritto alle prestazioni di natura economica disposte dalla presente legge.

Art. 2.

Agli affetti da tubercolosi durante il ricovero in luogo di cura compete un assegno giornaliero di lire 250, oltre una maggiorazione per i familiari a carico di cui al successivo articolo 3 nella misura di lire 180 per ciascun figlio o persona ad esso equiparata e per ciascun fratello o sorella, di lire 150 per il coniuge e di lire 90 per ciascun genitore o persona ad esso equiparata.

Quando l'assistito è il capo famiglia l'assegno è corrisposto a lui direttamente per una metà e l'altra metà, insieme alla maggiorazione, è corrisposta a una persona di famiglia, per cui sussiste il diritto alla maggiorazione, delegata dall'assistito.

Ai tubercolotici che usufruiscano dell'assegno giornaliero previsto dal primo comma nel corso del mese di dicembre, è corrisposto altresì un assegno speciale per le feste natalizie nella misura di lire 10.000 per ogni ricoverato.

Art. 3.

Ai fini della maggiorazione prevista nel precedente articolo sono considerati familiari del capo famiglia il coniuge non separato legalmente per colpa propria, i figli legittimi o legittimati, i figli adottivi, i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, gli affiliati, i minori legalmente affidati, di età non superiore ai diciotto anni compiuti o invalidi al lavoro, ovvero di età non superiore a 21 o a 26 anni qualora frequentino rispettivamente una scuola media o professionale, o una scuola universitaria e non siano fuori corso; e, inoltre, i fratelli e le sorelle di età non superiore agli anni diciotto o di qualsiasi età se inabili al lavoro, i genitori, gli adottanti, gli affilianti, il marito o la moglie del genitore superstite di età rispettivamente superiore ai 60 e ai 55 anni, ovvero di qualunque età, se invalidi al lavoro, nonchè le persone conviventi alle quali il malato fu affidato come minore.

Art. 4.

Il Consorzio provinciale antitubercolare comunica all'ufficio provinciale sanitario l'elenco dei ricoverati in luoghi di cura e ogni movimento degli assistiti.

Art. 5.

L'ufficio sanitario provinciale effettua il riscontro degli elenchi predisposti dal Consorzio provinciale antitubercolare per la corresponsione delle prestazioni economiche previste dalla presente legge e li invia alla tesoreria dei comuni dove devono essere effettuati i pagamenti.

Art. 6.

Nei capitoli normali delle esattorie-tesorerie e delle tesorerie comunali è inserito l'obbligo del servizio di cassa relativo alla assistenza sociale dei tubercolotici.

Art. 7.

I pagamenti relativi alle prestazioni periodiche previste dalla presente legge devono essere effettuati quindicinalmente in corrispondenza dei giorni 1 e 16 di ogni mese.

Art. 8.

Le prestazioni economiche di cui alla presente legge non competono ai cittadini il cui reddito imponibile agli effetti della imposta complementare sul reddito risulti superiore a lire 960.000.

Le suddette prestazioni non competono inoltre ai dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici o di ditte private per i periodi di tempo nei quali conservano l'intero stipendio o retribuzione, esclusi dal computo le indennità e i compensi di qualunque natura connessi con l'attività di servizio.

Art. 9.

All'onere di lire tre miliardi derivante allo Stato dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1967 destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.